

125 Nomina del curatore - DIgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 125 Nomina del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 125 Nomina del curatore

- 1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
- 2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
- 3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
- 4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale **già** istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura dell'allimento della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore	è nominato	con la se	ntenza di	i fallimento,	o in cas	o di sos	stituzione d	o di revoca,	con
decreto del	tribunale.								

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari è soppresso. Gli incarichi già spettanti agli

amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".

-----Aggiornamento



125 Nomina del curatore - DIgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 125 Nomina del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art.

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello